

CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

SEZIONE PRIMA PENALE

La Corte d'Appello di Catanzaro, prima sezione penale, composta da: dott. Palma
Talerico Presidente dott. Alessandro Bravin Consigliere rel.
dott. Vincenzo Galati Consigliere ha emesso il seguente
DECRETO letto il ricorso per appello depositato in data OMISSIS
nell'interesse di C.P., nato a OMISSIS il OMISSIS avverso
il decreto emesso in data OMISSIS dal Tribunale di OMISSIS, applicativo della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni due con obbligo di
soggiorno; sentite le parti in camera di consiglio ed a scioglimento
della riserva formulata;

Fatto

osserva e rileva

che il tribunale *omissis* ha fondato la prognosi di attuale pericolosità sociale del C. sulla scorta della ritenuta appartenenza del medesimo alle categorie dei soggetti pericolosi di cui all'art. 1 L. n. 575/1965, dedotta dagli elementi di giudizio, propri del procedimento di prevenzione, offerti dalla proposta in atti.

In specie, è stato ritenuto che il ricorrente, già intraneo alla cosca mafiosa originariamente capeggiata da I. G., operante in *omissis* e *omissis*, abbia inteso costituire, unitamente ai fratelli C., un autonomo sodalizio criminale dedito - sempre in quel territorio - ai traffici delittuosi già propri della prima organizzazione.

Di talché, alla luce:

- dei precedenti penali del proposto;
- del suo coinvolgimento nel processo penale denominato "*omissis*" per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. contestato come commesso sino al *omissis*, per il quale era stato altresì cautelato;
- delle sue stabili frequentazioni con pregiudicati;
- dell'intervenuto avviso orale di p.s. del *omissis*;

il tribunale riteneva ricorrere attuale pericolosità sociale "qualificata" del C., senza che l'attività lavorativa del medesimo, recente e successiva alla proposta di che trattasi, potesse favorevolmente incidere sulla prognosi.

Con l'avanzato ricorso il difensore lamenta che il giudizio prognostico del tribunale crotonese si era fondato sul dato di indiziaria appartenenza del proposto alla citata associazione mafiosa malgrado, come evidenziato dalle sentenze prodotte in stralcio agli atti, il C. fosse stato assolto dall'accusa.

Peraltro, l'informativa di p.g. posta a fondamento della richiesta del P.M. non si palesava idonea a rappresentare elementi concreti da cui desumere, in termini di attualità, una pericolosità sociale "qualificata" del proposto, siccome riferita ad elementi fattuali - quali frequentazioni, abitudini di vita, precedenti penali e di polizia per fatti di natura non associativa - affatto irrilevanti rispetto all'oggetto.

Osserva il collegio che, alla stregua del contenuto dell'incarto procedimentale, non possa ritenersi fondato il giudizio di pericolosità sociale "qualificata" espresso dal tribunale.

Invero, il C. è stato assolto dal delitto associativo contestatogli con sentenza del Tribunale di *omissis* del *omissis*, confermata dalla Corte di Appello in data *omissis*, per non aver commesso il fatto, sul presupposto della non conducente dell'unica conversazione telefonica rilevante in punto di dimostrazione dell'appartenenza del proposto al citato sodalizio e dell'assenza di ulteriori elementi di prova a carico.

Rispetto a tale giudizio il provvedimento impugnato si è limitato ad affermare l'autonomia del procedimento di prevenzione, senza però offrire ragioni alternative per le quali la statuizione assolutoria, che pure nega nel merito valenza al materiale probatorio raccolto a carico del proposto, possa conservare valore anche solo indiziario in punto di pericolosità sociale "qualificata" a fini di prevenzione.

Invero, in materia di misure di prevenzione, *"affinché un soggetto possa ritenersi raggiunto da fondati sospetti di inserimento in una organizzazione criminale di tipo mafioso... è necessario che gli indizi siano di per sé certi, ossia rappresentati da circostanze oggettive ed idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità di tale inserimento. Non può considerarsi certo un indizio già smentito in sede di accertamento penale, in ogni caso, pur potendo il giudice della prevenzione diversamente apprezzare...la valenza dell'indizio, non può prescindere dal considerare gli eventuali accertamenti...emersi in sede penale e, comunque, non può ignorare l'esito dell'accertamento giurisdizionale penale..."* (Cass. sez. 6^a 27.5.1995 n. 1606).

Poiché l'assoluzione di cui trattasi espunge il proposto dal contesto associativo nel quale era stato inserito e la conversazione telefonica citata è unica e generica, difetta qualunque elemento in grado di autonomamente dimostrare un'appartenenza.

Talché gli altri elementi di valutazione offerti, quali il precedente penale, le frequentazioni o le condizioni di vita, non sono idonei ad assumere significato rispetto alla categoria di pericolosità richiamata, siccome non autonomamente rivelatori.

Tali ultimi elementi dimostrano, per contro, l'appartenenza del proposto alle categorie di soggetti pericolosi di cui all'art. 1 L. n. 1423/1956.

Osserva il collegio che la richiesta del PM del 29.1.2004 si fondava su entrambe le forme di pericolosità sociale indicate dalla L. n. 1423/56 e dalla L. n. 575/65, come reso evidente dal

richiamo all'art. 1 della stessa L. n. 1423/56, malgrado l'avviso di fissazione di udienza del Tribunale avesse, poi, fatto riferimento solo a quella "qualificata".

Sicché, la intervenuta notificazione - unitamente all'avviso del collegio - della stessa richiesta del PM al proposto (del 12.12.2008) aveva comunque messo in grado lo stesso di difendersi da entrambe le prospettazioni avanzate.

"In tema di procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione, pur dovendosi ritenere necessario che l'avviso di convocazione davanti al tribunale contenga la specifica indicazione della misura di cui è stata richiesta l'applicazione e degli elementi dai quali si possa desumere la pericolosità sociale, è tuttavia possibile, in presenza di specifici elementi contestati, ritenere la pericolosità generica in luogo di quella qualificata, originariamente ipotizzata, non comportando ciò alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25701 del 28/06/2006 Cc. (dep. 24/07/2006) Rv. 234847).

Del resto *"non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, vevole anche nel procedimento di prevenzione, qualora, proposta l'applicazione di una misura di prevenzione con riferimento alla pericolosità sociale qualificata dagli indizi di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, il provvedimento applicativo della misura risulti fondato sulla pericolosità generica del soggetto con riferimento a elementi di fatto sui quali l'interessato abbia avuto modo di difendersi"* (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 28638 del 06/03/2008 Cc. (dep. 10/07/2008) Rv. 240611).

Questa Corte, peraltro, nel corso del procedimento, rilevando dalla posizione giuridica inserita in atti che il C. è detenuto agli arresti domiciliari quale appellante avverso la sentenza di condanna del Tribunale di *omissis* del 1.10.2010 alla pena di anni sei di reclusione per i reati di tentata estorsione, lesioni personali ed altro, ha ritenuto che l'effetto parzialmente devolutivo del ricorso non precluda al giudice precedente di valutare gli elementi sopravvenuti suscettibili di considerazione ai fini del giudizio sulla attuale pericolosità sociale del prevenuto (Cass. sez. 1[^] 12.11.2002 n. 13005; Cass. sez. 6[^] 30.1.1998 n. 342).

Talché ha acquisito la sentenza sopra indicata e fissato nuova udienza al fine di garantire il contraddittorio delle parti sul punto, sul presupposto che *"nel procedimento di prevenzione non si ha violazione del principio di correlazione tra contestazione e pronuncia, qualora gli elementi fattuali posti a fondamento della prognosi di pericolosità, pur non essendo stati espressamente enunciati nella proposta, siano stati acquisiti nel contraddittorio con l'interessato"*. (Cass. Sez. 1[^], Sentenza n. 11494 del 25/02/2009 Cc. (dep. 16/03/2009) Rv. 243494; conf. Cass. sez. 1[^] 30.11.2004 n. 49279).

Tanto complessivamente premesso, osserva la Corte che è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo cui possono esser utilizzati quale elementi sintomatici ai fini del

complessivo apprezzamento riservato al giudice di merito tanto le denunce per gravi reati che i precedenti penali e le sentenze penali, pur non definitive, siccome indici di manifestazioni antisociali.

Il C. reca un precedente penale, relativo a delitti in materia di violazione della legge armi, di pregnante valore sintomatico siccome dimostrativo di vicinanza agli ambienti delinquenti che garantiscono il relativo approvvigionamento clandestino.

A tale precedente penale si aggiunge, peraltro, recente dimostrazione della perseveranza del proposto in atteggiamenti delittuosi, atteso che il C. è stato condannato dal Tribunale di *omissis* con sentenza del *omissis* per aver, in concorso con il di lui fratello, tentato in data *omissis* di estorcere ad un imprenditore edile delle somme di denaro, mediante la minaccia consumata, successivamente alla "chiamata" estorsiva del germano, con l'ausilio di una pistola puntata alla testa della stessa vittima e con chiari ed inequivoci riferimenti all'esercizio di un personale controllo illecito sul territorio.

Tale ultimo episodio criminoso si salda con le rilevabili pregresse frequentazioni con soggetti pregiudicati ed è stato consumato pur dopo l'avviso orale di p.s., a dimostrazione della insofferenza al richiamo dell'autorità a modificare lo stile di vita deviante.

Talché l'assoluta attualità delle manifestazioni antisociali finisce per confermare la proclività a delinquere del proposto quale soggetto dedito a traffici delittuosi.

Dunque, le indicazioni in termini di pericolosità sociale anche generica fornite dall'autorità di PS trovano plurimi elementi - oggettivi e storici - di verifica e controllo.

Quanto al tenore di vita del proposto, il dato ultimo della vicenda estorsiva riveste indubbia valenza sintomatica, poiché pur nello svolgimento di attività lavorativa il proposto ha diretto le proprie iniziative delittuose contro il patrimonio altrui, così dimostrando di sfruttare il crimine quale ulteriore fonte di sostentamento.

Tanto è sufficiente a ritenere il soggetto socialmente pericolo a termini dell'art. 1 nn. 1) e 2) L. n. 1423/56.

La durata della misura, avuto riguardo allo spessore delinquenziale del proposto ed al discendente grado di pericolosità sociale, deve essere determinata in un anno, con l'eliminazione della prescrizione accessoria dell'obbligo di soggiorno, in quanto la capacità di controllo dell'imposta sorveglianza si appalesa da sé idonea a soddisfare le sottese esigenze di prevenzione sociale.

P.Q.M.

Visto l'art. 4 L. n. 1423/1956

in parziale riforma del decreto del Tribunale di *omissis* del *omissis*, riduce la durata della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. applicata a C.P. ad anni uno ed elimina la prescrizione dell'obbligo di soggiorno.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Catanzaro 1.4.2011

Il consigliere est.

Alessandro Bravin

Il Presidente

Palma Talerico

info@progettoinnocenti.it